

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI DI TOSCANA AEROPORTI S.P.A.

Articolo 1 (Oggetto)

Il presente Regolamento disciplina la tenuta dell'**Albo Fornitori** della società Toscana Aeroporti SpA (di seguito "**T.A. SpA**") per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di cui al punto 1 del "*Regolamento Appalti Lavori, Servizi e Forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria*" (ex art. 36 comma 8 D. Lgs. 50 del 18/4/2016 n°50) (in seguito denominato "Regolamento Interno T.A. SpA").

L'Albo Fornitori, tramite un sistema di accreditamento e rotazione degli stessi, avrà lo scopo di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

L'Albo Fornitori verrà utilizzato per gli affidamenti di servizi, forniture e lavori sottosoglia comunitaria tempo per tempo vigente, tramite procedure negoziate senza indizione di bando ed affidamenti come disciplinati dal Regolamento Interno T.A. SpA.

Il Responsabile della Funzione Acquisti è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'**Albo Fornitori**.

Articolo 2 (Soggetti ammessi all'iscrizione)

Sono ammessi all'iscrizione all'Albo Fornitori:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- d) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 art. 45 D.Lgs 50/2016, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- e) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016;
- f) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

In relazione all'affidamento di prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva di lavori, nonché alla direzione lavori ed agli incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di verifica della progettazione e di collaudo sono altresì ammessi all'iscrizione dell'Albo Fornitori:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

Non è consentita l'iscrizione all'Albo Fornitori in forma individuale e come componente di un consorzio per una medesima sottocategoria, nonché l'iscrizione di più consorzi ai quali partecipino, in tutto o in parte, i medesimi consorziati, pena l'esclusione automatica dell'Operatore Economico che ha presentato richiesta di iscrizione all'Albo Fornitori in data successiva.

I raggruppamenti temporanei di Impresa costituendi riuniti non sono ammessi all'iscrizione all'Albo Fornitori. Si precisa tuttavia che l'operatore economico singolo, qualora qualificato, se invitato alla gara può presentare offerta costituendosi in raggruppamento; in tal caso l'Operatore invitato dovrà essere l'impresa mandataria del costituendo raggruppamento.

I soggetti iscrivibili all'Albo Fornitori saranno suddivisi in categorie e sottocategorie secondo l'elenco presente sul sito T.A. SpA.

L'iscrizione all'Albo Fornitori non costituisce in alcun modo l'avvio di alcuna procedura di affidamento, non comporta la costituzione di graduatoria, né l'automatica garanzia di invito a tutte le procedure di affidamento che saranno attivate, né ancora la costituzione di alcun vincolo per T.A. SpA, ma ha il solo scopo di manifestare la disponibilità degli operatori economici ad essere invitati da T.A. SpA per le procedure alle quali è applicabile il presente Regolamento.

Articolo 3 **(Adempimenti per l'iscrizione all'Albo Fornitori)**

L'iscrizione all'Albo Fornitori viene effettuata tramite apposito portale Internet, sul sito internet T.A. SpA all'indirizzo: www.toscana-aeroporti.com con format a campi obbligatori e facoltativi che devono essere compilati dagli operatori economici interessati.

Gli operatori economici interessati all'iscrizione dovranno fornire, con le modalità descritte nel portale, i dati relativi a:

- dati identificativi dell'operatore economico
- dati anagrafici del legale rappresentante e di altre eventuali figure tecniche richieste
- iscrizione alla categoria, sottocategoria e fascia economica di interesse
- possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali
- indicazioni delle eventuali certificazioni possedute.

Si richiede altresì di allegare, nelle modalità descritte nel sito, eventuale documentazione richiesta a supporto ed integrazione di quanto sopra.

L'esito dell'invio, a seguito delle verifiche di merito, sarà quindi comunicato all'interessato nelle forme previste dal portale.

L'Albo Fornitori di T.A. SpA è di tipo "aperto", pertanto non vi sono termini di scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione.

I fornitori iscritti hanno l'obbligo di comunicare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni rese in fase di domanda di iscrizione, entro 30 gg. dall'intervenuta modifica.

T.A SpA si riserva in ogni momento di effettuare ulteriori richieste ai fini dell'abilitazione dell'Operatore Economico.

Le Modalità di iscrizione sono specificate e regolate nell'**Allegato A** al presente Regolamento.

Articolo 4 **(Fasce economiche di iscrizione e criteri di selezione degli operatori)**

4.1 Servizi e Forniture e Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

Per ciascuna sottocategoria sono previste le seguenti fasce di importo per ogni singolo affidamento di forniture e servizi:

Tipologia di affidamento	1^ fascia	2^ fascia	3^ fascia
a) Servizi e Forniture			
b) Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria	€ 5.001 → € 50.000	€ 50.001 → € 100.000	€ 100.001 → soglia comunitaria

4.2 Lavori

Per l'iscrizione in ciascuna fascia per le sottocategorie relative a **Lavori** è necessario il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

4.2 a) Lavori di importo inferiori a € 150.000

Per ciascuna sottocategoria sono previste le seguenti fasce di importo per ogni singolo affidamento di lavori di importo inferiore a € 150.000,00.

Ciascun operatore sarà iscritto all'Albo Fornitori per la fascia richiesta nonché in tutte le fasce inferiori.

Tipologia di affidamento	1^ fascia	2^ fascia	3^ fascia
Lavori di importo < a € 150.000	€ 50.001 → € 75.000	€ 75.001 → € 100.000	€ 100.001 → € 150.000

4.2 b) Lavori di importo pari o superiore a € 150.000

Gli operatori dovranno dichiarare il possesso dell'attestazione **SOA** per iscriversi alla relativa classe di importo e produrla nella documentazione.

Ciascun operatore sarà iscritto all'Albo Fornitori per la classe richiesta nonché in tutte le classi economiche inferiori.

Tipologia di affidamento	Classe I	Classe II	Classe III	Classe III bis	Classe IV
Lavori di importo ≥ € 150.000	Fino a € 258.000 (+ 20%)	Fino a € 516.000 (+ 20%)	Fino a € 1.033.000 (+ 20%)	Fino a € 1.500.000 (+ 20%)	Fino a € 2.582.000 (+20%)

4.3 Disposizioni comuni per Lavori, Servizi e Forniture

Saranno invitati a presentare offerta, seguendo il criterio di **rotazione** gli operatori iscritti per la sottocategoria e per la classe corrispondente a quella del contratto da affidare.

Resta ferma la facoltà di T.A. SpA di invitare direttamente i fornitori, senza ricorrere all'Albo Fornitori, nei casi seguenti:

- qualora il contratto da affidare, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta non consenta di utilizzare l'Albo Fornitori;
- qualora per la categoria di interesse non sia presente nell'Albo Fornitori un numero di fornitori atto a soddisfare il numero minimo richiesto dalla tipologia di procedura da adottare;
- qualora sia necessario affidare un contratto per il quale non è presente la relativa categoria;
- qualora si proceda in assegnazione diretta nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente tempo per tempo e dal Regolamento Interno T.A. SpA.

Articolo 5 (Sospensione dall'Albo Fornitori)

La sospensione dall'Albo Fornitori interverrà qualora il Fornitore si renda responsabile di più di una inadempienza nell'esecuzione dell'attività affidatagli e comunque a seguito della valutazione negativa del Responsabile della Funzione Acquisti, sentito previamente il RUP di riferimento.

In quest'ultimo caso la sospensione implicherà il non invito per la durata dichiarata nel provvedimento di sospensione, determinato a insindacabile giudizio di T.A. SpA e verrà comunicata all'operatore economico.

La sospensione avrà luogo anche ogniqualvolta TA lo preveda in merito alla mancata regolarizzazione della documentazione da allegare da parte dell'operatore economico:

- mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabiliti di cui al presente Regolamento.
- in caso di non presentazione dei documenti integrativi richiesti entro il termine indicato.

Articolo 6 (Cancellazione dall'Albo Fornitori)

La cancellazione dall'Albo Fornitori è disposta, previo esperimento della procedura in contraddittorio, nei seguenti casi:

1. falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
2. sopravvenuta carenza di uno dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione;
3. grave negligenza o malafede nell'esecuzione degli appalti affidati, nonché adozione di una condotta oggettivamente tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con il Gestore aeroportuale (gravi ritardi, gravi inadempienze nell'esecuzione della prestazione, ecc.);
4. quando l'operatore abbia commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, secondo quanto previsto dall'art. 332, comma 2, del DPR 207/2010;
5. quando vi sia stata una risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
6. in caso di espressa richiesta da parte del Fornitore.

Nei casi previsti al precedente comma punti da 1 a 5 il Responsabile della Funzione Acquisti comunica all'operatore economico l'avvio della procedura di cancellazione assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per le controdeduzioni sui fatti oggetto di contestazione.

La cancellazione è disposta con provvedimento del Responsabile della Funzione Acquisti; il provvedimento di cancellazione (per i casi da 1 a 5) ha di regola efficacia interdittiva di anni due, salvo diverso provvedimento anche definitivo a seconda della particolare gravità del fatto commesso.

Della cancellazione dall'Albo Fornitori per intervenuta decadenza e della relativa durata viene data notizia all'operatore economico interessato da parte del Responsabile della Funzione Acquisti.

Articolo 7 (Tutela della privacy)

T.A. SpA, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 titolare del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione all'Albo Fornitori, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini

dell'iscrizione all'Albo Fornitori e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne comunque la loro sicurezza e la riservatezza.

Con l'invio della domanda di ammissione il Fornitore esprime pertanto il proprio assenso al predetto trattamento.

Articolo 8 (Foro Competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soggetti in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.